

N. 15479 di Repertorio

N. 8347 di Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilatrecento, il giorno venti del mese di marzo.

- 20 marzo 2013 -

In Milano, nel mio studio in Via Telesio n. 15.

Avanti a me, dottoressa Paola Donati, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Sono personalmente comparsi i signori:

- BISES Ann Constance, nata a Milano (MI) il 5 febbraio 1952, residente a Milano (MI), Via San Marco n. 18;

codice fiscale BSS NCN 52B45 F205M;

- CROSTI Luigi Giovanni Battista, nato a Milano (MI) il 5 maggio 1955, residente a Milano (MI), corso di Porta Nuova n. 38;

codice fiscale CRS LGV 55E05 F205O;

- ROMIG Gretchen Gale, nata a Wichita (Stati Uniti d'America) il 28 ottobre 1956, residente a Milano (MI), corso di Porta Nuova n. 38;

codice fiscale RMG GTC 56R68 Z404W;

- DAVIS Kristy Lynn, nata a Elma - Stato di Washington (Stati Uniti d'America) il 1 settembre 1952, residente a Milano (MI), via Sebastiano del Piombo n. 6;

codice fiscale DVS KST 52P41 Z404Q;

- FOLCHI-VICI Monica, nata a Milano (MI) il 16 marzo 1956, residente a Milano (MI), via della Moscova n. 46/7;

codice fiscale FLC MNC 56C56 F205A;

- DOSI DELFINI Francesca, nata a Milano (MI) il 17 ottobre 1956, residente a San Casciano in Val di Pesa (FI), via Malafrasca n. 81;

codice fiscale DSD FNC 56R57 F205B;

- LIU Theresa, nata a Taiwan (Cina Repubblica Nazionale) il 26 settembre 1956, residente a Milano (MI), via Martiri Triestini n. 9;

codice fiscale LIU TRS 56P66 Z217I;

- FILIPPI Gisella, nata a Milano (MI) il 22 aprile 1954, residente a Milano (MI), Via Telesio n. 15;

codice fiscale FLP GLL 54D62 F205C;

- MARTIN Caroline Ann, nata a Londra (Gran Bretagna e Irlanda del Nord) il 1 luglio 1950, residente a Milano (MI), corso Indipendenza n. 6;

codice fiscale MRT CLN 50L41 Z114U;

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, Cittadini Italiani, i quali mi chiedono di ricevere questo atto con il quale si stipula e si conviene quanto segue:

1) Tra i signori BISES Ann Constance, CROSTI Luigi Giovanni Battista, ROMIG Gretchen Gale, DAVIS Kristy Lynn, FOLCHI-VICI Monica, DOSI DELFINI Francesca, LIU Theresa, FILIPPI Gisella, e MARTIN Caroline Ann è costituita l'Associazione Italian Friends of TCF - The Citizens Foundation ONLUS con sede legale in Milano, corso di Porta Nuova n. 38.

Tale associazione sarà retta dallo statuto che, letto da me Notaio ai comparenti, viene allegato al presente atto costitutivo sotto "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Per i primi tre anni di attività dell'Associazione vengono nominati:

- Presidente dell'Associazione la signora ROMIG Gretchen Gale;

STUDIO DEI NOTAI  
C. BIGNAMI e P. DONATI  
20145 Milano - Via Telesio, 15  
Tel. 02 4690751 - Fax 02 48012252  
P.IVA 06179250961

REGISTRATO ALL'UFFICIO  
DELLE ENTRATE  
DI MILANO 1

Il 20.03.2013  
al n. 12185  
Serie 1T  
Esatti € 168,00



- Vice Presidente dell'Associazione la signora GOZO Francesca;
  - Tesoriere la signora Davis Kristy Lynn;
  - membri del Consiglio Direttivo le signore BISES Ann Constance, ROMIG Gretchen Gale, FOLCHI-VICI Monica, LIU Theresa, FILIPPI Gisella, GOZO Francesca, RADICE Federica, ROBINSON Elizabeth e SASSAROLI Piera; la carica di Presidente viene attribuita a ROMIG Gretchen Gale.
- Ciascun socio fondatore versa la quota associativa di euro 20,00 (venti virgola zerozero) in contanti

Il Presidente dell'Associazione e i membri del Consiglio Direttivo sono delegati, disgiuntamente, a svolgere presso le competenti autorità tutte le pratiche relative alla costituzione della Associazione.

Spese e tasse di questo, annesse e dipendenti, sono a carico della Associazione.

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che pubblico per lettura da me datane unitamente all'allegato "A" alle parti, che lo approvano e sottoscrivono con me notaio alle ore nove e quarantacinque;

Consta il presente atto di due fogli di carta uso bollo scritti a macchina da persona fida, e da me notaio completati a mano su quattro intere facciate e fin qui della quinta.

F.to Ann Costance Bises  
 f.to Luigi Giovanni Battista Crosti  
 f.to Romig Gretchen Gale  
 f.to Kristy Lynn Davis  
 f.to Monica Folchi-Vici  
 f.to Francesca Dosi Delfini  
 f.to Theresa Liu  
 f.to Gisella Filippi  
 f.to Caroline Ann Martin  
 f.to Paola Donati

Allegato "A" al N. 15479/8347 di repertorio

## STATUTO

### Articolo 1) Costituzione

E' costituita la Associazione Italian Friends of TCF - The Citizens Foundation ONLUS.

### Articolo 2) Sede

La Associazione ha sede in Milano Corso di Porta Nuova 38.

### Articolo 3) Oggetto e scopo

1. L' Associazione si pone come obiettivi primari quelli di 1) sensibilizzare l'opinione pubblica italiana sulla difficoltà di accesso all'istruzione per le donne in Pakistan e 2) sostenere l'azione svolta dall'organizzazione senza scopo di lucro TCF - The Citizens Foundation in Pakistan.

2. La Associazione non ha scopo di lucro ed opera nei seguenti settori:

- a) Beneficienza;
- b) Istruzione;
- c) Formazione;
- d) Tutela e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico;
- e) Promozione della cultura e dell'arte;
- f) Tutela dei diritti civili;
- g) Ricerca scientifica.

3. La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indica-



te ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

#### **Articolo 4) Patrimonio e entrate dell'Associazione**

1. Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 180,00 (centottanta).

3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

5. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **Articolo 5) Fondatori, Soci, Benemeriti e Beneficiari della Associazione**

1. Sono aderenti della Associazione:

- i fondatori;

- i soci della Associazione;

- i benemeriti della Associazione.

2. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione alla Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.





4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa al momento dell'atto costitutivo o nei cinque giorni successivi.
5. Sono soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
7. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti della Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
8. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto.
9. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro la prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, si intende respinta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo motiverà lo stesso alla persona interessata che ne farà richiesta.
10. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
11. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. La decisione è inappellabile.

#### **Articolo 6) Organi della Associazione**

1. Sono organi della Associazione:
  - l'assemblea degli aderenti alla Associazione;
  - il Presidente del Consiglio Direttivo;
  - il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Tesoriere;
  - l'Organo di Revisione.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Articolo 7) Assemblea**

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile). Essa inoltre:
  - provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e dell'Organo di Revisione;



- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti o da almeno due consiglieri oppure dall'Organo di Revisione. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della provincia di Milano.

4. La convocazione è fatta mediante lettera, fax o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e all'Organo di Revisione almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche in audio o video conferenza. La riunione si considera svolta dove è presente il presidente ed il segretario verbalizzante.

7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

8. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega.

9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

10. Per le modifiche statutarie e le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

#### **Articolo 8) Il Consiglio Direttivo**

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, compresi il Presidente e il Tesoriere.

2. I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato;





chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere invece cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- l'ammissione alla Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo.

7. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera, telefax o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza della suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno un terzo dei suoi membri.

12. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche in audio o video conferenza. Le riunioni si considereranno svolte dove è presente il presidente ed il segretario verbalizzante.

13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

#### **Articolo 9) Il Presidente**

1. Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo ope-



rato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

#### **Articolo 10) Il vice Presidente**

Il vice Presidente, se nominato dall'assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 11) Libri della Associazione**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti alla Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Articolo 12) Il Tesoriere**

Il Tesoriere, se nominato dall'assemblea, cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

#### **Articolo 13) Organo di Revisione**

1. L'Organo di Revisione, se nominato dall'assemblea, si compone di un membro.

2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

#### **Articolo 14) Bilancio consuntivo**

1. Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Articolo 15) Avanzi di gestione**

1. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
2. La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 16) Scioglimento**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 co. 190 della L. 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 17) Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano

#### **Articolo 18) Legge applicabile**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.

F.to Ann Costance Bises

F.to Luigi Giovanni Battista Crosti

F.to Romig Gretchen Gale

F.to Kristy Lynn Davis

F.to Monica Folchi-Vici

F.to Francesca Dosi Delfini

F.to Theresa Liu

F.to Gisella Filippi

F.to Caroline Ann Martin

F.to Paola Donati

Copia conforme all'originale  
composta di quattro fogli.

dal mio studio, li 18 aprile 2013

